

Preliminarmente il cons. Salzetti Leonardo interviene per avere notizie riguardo alcuni interventi nella zona 167. Risponde l'Ass. Tenore.

Dopo di che:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 367 del 27/11/2012 è stato nominato, in conformità all'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, quale funzionario responsabile della Tares, l'avv. Maria Paola Manca;

Premesso, altresì, che con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/04/2013, immediatamente esecutiva,

- è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- è stato stabilito che per l'anno 2013 il versamento del tributo a titolo di acconto è commisurato alle tariffe Ta.R.S.U. 2012, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 08/06/2012, in due rate scadenti con scadenza 2 luglio e 2 settembre;
- è stato previsto che il pagamento a titolo di acconto, ripartito nelle suddette due rate e commisurato in misura del 90% (45% per ogni rata) dell'importo dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini Tarsu, oltre al tributo provinciale, richiesto mediante l'emissione di avvisi bonari da effettuarsi tramite bollettini di c.c.p. precompilati;
- è stato stabilito che la terza rata di versamento, avente scadenza 2 dicembre 2013, sarà effettuata a titolo di conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013 ai sensi del decreto "Salva Italia" e comprenderà la maggiorazione sui servizi indivisibili di cui al comma 13 del decreto. Il versamento della rata di conguaglio sarà effettuato con le modalità stabilite dalla legge;
- è stato stabilito che per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno previste nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – tares ;

PRESO ATTO che con il succitato atto deliberativo, si rinviava a successivi provvedimenti per l'approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, del piano finanziario e delle tariffe del nuovo tributo Tares;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 37 del 29/07/2013 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2013;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L. del 31/08/2013, n. 102, che ha differito al 30/11/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 47 articoli oltre a n. 3 allegati, accluso alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Udita la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri De Benedetto Tommaso e Coluccia Fernando;

Sentiti gli interventi depositati in atti;

Con voti favorevoli 9 resi per alzata di mano su n. 9 consiglieri presenti e votanti ;

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 47 articoli e n. 3 allegati, accluso alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 4) Di determinare le tariffe del tributo e delle relative maggiorazioni annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 6) Di dichiarare, con separata unanime votazione, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi



COMUNE DI OTRANTO

Provincia di LECCE

REGOLAMENTO

per l'istituzione e l'applicazione del

Tributo Comunale

sui Rifiuti e sui Servizi

-TARES-

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____, con atto n. _____;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____;

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Locali ed aree soggetti al tributo
- Art. 9. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 12. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 13. Costo di gestione
- Art. 14. Determinazione della tariffa
- Art. 15. Articolazione della tariffa
- Art. 16. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 18. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 21. Scuole statali
- Art. 22. Tributo giornaliero
- Art. 23. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 26. Riduzioni per il recupero
- Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 28. Agevolazioni
- Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 30. Presupposto della maggiorazione
- Art. 31. Aliquote.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 32. Obbligo di dichiarazione
- Art. 33. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 34. Poteri del Comune
- Art. 35. Accertamento
- Art. 36. Sanzioni
- Art. 37. Riscossione
- Art. 38. Interessi
- Art. 39. Rimborsi
- Art. 40. Somme di modesto ammontare
- Art. 41. Contenzioso
- Art. 42. Riscossione coattiva
- Art. 43. Trattamento dei dati personali

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 44. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 45. Clausola di adeguamento
- Art. 46. Disposizioni transitorie
- Art. 47. Disposizioni per l'anno 2013

ALLEGATI

- all. 1: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- all. 2: Utenze domestiche: classificazione ed indici per la determinazione della parte fissa e di quella variabile
- all. 3: Utenze non domestiche: classificazione ed indici per la determinazione della parte fissa e di quella variabile

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «**rifiuto**», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 1 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e la superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il 25% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifici - entro 60 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a)** le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b)** il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c)** il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d)** i rifiuti radioattivi;
- e)** i materiali esplosivi in disuso;
- f)** le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g)** i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a)** le acque di scarico;
- b)** i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c)** le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d)** i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [*alternativa*: su tre lati] verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in

forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato 3:

- a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
- b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Locali ed aree soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TARES tutti i locali, comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

- 2.** Si considerano tali i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati anche di una sola utenza attiva ai servizi di rete.
- 3.** Sono altresì soggette alla TARES le aree coperte, anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chioschi, tettoie di protezione per merci o materie prime.
- 4.** I locali soggetti a Tariffa sono considerati, a titolo esemplificativo:
- a) tutti i locali interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, soffitte, mansarde, cantine, portici, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio, rimesse, autorimesse, posti auto coperti, ecc.;
 - b) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, fotografici, ecc.;
 - c) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
 - d) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
 - e) tutti i locali, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali;
 - f) tutti i locali, principali ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - g) tutti i locali principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
 - h) tutti i locali principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse, di autotrasporti, di agenzie di viaggio, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
 - i) tutti i locali (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni ecc.) di collegi, istituti scolastici, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
 - j) tutti i locali, nessuno escluso, di enti pubblici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni ecc.
- 5.** Si considerano soggette alla TARES le aree scoperte, pubbliche o private, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi natura pertinenziale o accessoria di locali assoggettati al prelievo.
- 6.** Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
- 7.** Alle aree ed ai locali di pertinenza è applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale,

Art. 9. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità (e non semplicemente di fatto non utilizzate), come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.

3. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dal tributo per obiettive condizioni di non utilizzabilità derivanti dall'esecuzione di interventi edilizi, deve indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione la tipologia dell'intervento ed il periodo di esecuzione dello stesso e, in caso di interventi

inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre l'anno in cui la dichiarazione è presentata, salvo che entro il 31 gennaio dell'anno successivo non sia presentata una nuova dichiarazione attestante il permanere della condizione di non utilizzabilità derivante dalla prosecuzione dell'intervento e contenente l'indicazione dell'ulteriore periodo di esecuzione dell'intervento medesimo, con conseguente esclusione dal tributo per il nuovo periodo indicato e comunque non oltre l'anno in cui la nuova dichiarazione è presentata. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 9.

Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente ai locali ed aree scoperte di utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate come nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA – FABBRI	40%
FALEGNAMERIE	30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	30%
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
AUTOCARROZZERIE	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
LABORATORI DI PARRUCCHIERI – CENTRI DI ESTETICA	20%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978) E LABORATORI ODONTOTECNICI	20%
UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI	20%

4. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 3, si fa ricorso a criteri di analogia, ovvero, qualora non fosse possibile, la riduzione è rideterminata nella misura del 10%.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la

documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 31 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 12. Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante è di regola soggetta a tariffa, oltre all'area di eventuali locali, anche l'area operativa in cui viene svolta l'attività, la quale è rappresentata, come minimo dall'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una da superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 13. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 14. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 15. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle stesse, non utilizzati o non accessori ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche; le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e aree.

4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. A far tempo dall'anno 2014, qualora sia stato conseguito, rispetto all'anno precedente, un incremento di almeno 5 punti percentuali della raccolta differenziata, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale del 5%. Il gestore del servizio comunica al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, la percentuale complessiva di raccolta differenziata dei rifiuti urbani effettuata nell'anno precedente. Qualora ne ricorrano i presupposti, la riduzione si applica sul tributo dovuto per l'annualità successiva a quella cui tale percentuale si riferisce, con esclusione di sgravi o rimborsi degli importi dovuti per le annualità precedenti.

Art. 16. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta,

sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza o accessorio le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; per i locali accessori e pertinenziali delle abitazioni si applica la sola quota fissa in quanto la quota variabile è già considerata nell'abitazione di riferimento.

3. Le utenze domestiche composte unicamente da garages, cantine o locali di deposito non costituenti pertinenza di unità immobiliari già assoggettate alla tariffa, per la parte variabile sono considerate utenze domestiche con un solo occupante.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è, di regola, quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione, anche di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti, se non comunicato dal dichiarante, quello di due unità. Resta, comunque, ferma la facoltà del Comune,

in sede di accertamento, di accertare il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'art. 36 o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

7. Gli immobili, o la porzione di essi, utilizzati come Bed and Breakfast (B&B), sono considerati utenze non domestiche ed assoggettati alla categoria "Alberghi senza ristorante". Tuttavia se l'attività rientra tra la tipologia "a conduzione familiare" ai sensi della Legge Regionale 7 agosto 2013 n. 27 ed effettuata nella stessa unità immobiliare di residenza del contribuente, possono essere considerati, su richiesta, utenze domestiche con l'assegnazione della tariffa corrispondente al numero degli occupanti dato dalla somma dei componenti il nucleo familiare e del numero massimo dei posti letto di cui si offre ospitalità.

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie di cui all'allegato 3 del presente Regolamento, il tributo è calcolato applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. Per le attività economiche, con esclusione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle relative attività amministrative e funzionalmente collegati ai locali nei quali l'attività economica si svolge, qualora i locali e le aree nei quali si esercita l'attività siano fisicamente separati e inquadrabili, sulla base dell'uso specifico, in distinte categorie tariffarie, è ammessa la tassazione separata delle superfici; al contrario, nell'indicata ipotesi di locali utilizzati per lo svolgimento di attività amministrative e qualora l'attività sia esercitata in locali o aree privi di una separazione fisica permanente, si applicherà il criterio dell'attività prevalente, come risultante dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 2.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 2 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Tuttavia possono essere applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché siano singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq e siano facilmente individuabili.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 21. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 22. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 26 (recupero), 27 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 28 (Agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 24 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 25.

6. In caso di occupazione abusiva del suolo pubblico, in occasione della contestazione per violazione della Tosap, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

23. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 30.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche

1. In aggiunta alle riduzioni elencate nei precedenti articoli, la tariffa si applica in misura ridotta, sia nella quota fissa che nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10 %

2. Nel caso in cui i soggetti residenti all'estero siano possessori di più di una utenza a destinazione abitativa, la suddetta riduzione opera solo su di una di queste e su eventuali immobili accessori, mentre le restanti, se non stabilmente utilizzate, potranno beneficiare della riduzione di cui alla precedente lett. a).

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto o il possesso dell'apposito contenitore. La riduzione avrà effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione della documentazione stessa, e sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Il Comune si riserva di effettuare controlli per verificare la veridicità di quanto attestato dal soggetto passivo.

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. L'interessato dovrà, nella dichiarazione, autocertificare che l'abitazione è utilizzata esclusivamente dal proprietario o conduttore per un periodo non superiore a sei mesi (180 giorni) e non è concessa in locazione o comodato.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Si applica quanto stabilito nell'art. 32, comma 2.

6. Per le utenze domestiche che godono delle riduzioni di cui al precedente punto 1, nel caso in cui sia accertata l'occupazione per periodi superiori a 183 giorni all'anno il tributo verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'articolo 24.

Art. 26. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Tale riduzione, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall'utenza, è determinata dal rapporto tra quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti previsti dal Comune per la specifica attività ed indicati annualmente nella deliberazione di approvazione della tariffa .

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze ubicate in località non servita dal servizio di raccolta e, pertanto, lo smaltimento avviene mediante consegna ad ecocentri ed isole ecologiche o deposito al più vicino punto di raccolta, qualora la distanza dal più vicino centro di conferimento sia superiore a 1.000 metri, misurati dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 28. Agevolazioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse dei proventi dello stesso tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Si applicano il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'articolo 24.

Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, è prevista l'applicazione di non più di due riduzioni/agevolazioni, individuate fra quelle più favorevoli al contribuente.

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 30. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Per l'anno 2013 la suddetta maggiorazione è riservata allo stato ed è riscossa separatamente insieme alla rata di conguaglio Tares, come stabilito con delibera del C.C. n. 30 del 29/04/2013.

2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero.

3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 21.

5. A decorrere dall'anno 2014, il gettito derivante dalla maggiorazione non può essere destinato né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

6. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92.

Art. 31. Aliquote

1. L'aliquota base della maggiorazione, è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

2. Ad eccezione per l'anno 2013 per il quale si applica quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013 nr. 25, il Consiglio Comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 32. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. L'ufficio tributi, tuttavia, anche in assenza della prescritta dichiarazione, nel caso accerti il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni, può operare d'ufficio la variazione della posizione tributaria.
3. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche dei soggetti residenti sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in essa si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. In caso di decesso del contribuente, se trattasi di soggetto residente, l'ufficio anagrafe comunica all'ufficio tributi il nominativo e le generalità del nuovo intestatario della scheda di famiglia affinché sia apportata d'ufficio la variazione di subentro.
7. Nel caso in cui, con il decesso del contribuente, il nucleo familiare risulta estinto o trattasi di persona non residente e nessuno ha presentato la dichiarazione entro il termine di cui al successivo art. 33, l'ufficio è autorizzato ad effettuare la variazione di subentro in capo al proprietario od uno dei proprietari dell'immobile o ad uno degli eredi, se di proprietà del defunto. La suddetta variazione dovrà essere notificata a mezzo Messo Comunale o per raccomandata con avviso di ricevimento al nuovo contribuente, il quale avrà 60 giorni di tempo dal ricevimento della stessa per comunicare eventuali rimostranze e/o il nominativo del nuovo soggetto passivo come definito nel precedente art. 7.

Art. 33. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato, domenica o altro giorno festivo, sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a)** per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b)** per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c)** l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d)** la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e)** la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f)** la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g)** generalità del precedente possessore, occupante o detentore, se conosciute.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a)** i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b)** i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c)** l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d)** la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e)** la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- f)** generalità del precedente possessore, occupante o detentore, se conosciute.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica via e-mail o con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. Salvo l'identificazione del dichiarante da parte del funzionario comunale in caso di presentazione direttamente all'ufficio tributario, alla dichiarazione deve essere sempre allegata una fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
7. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati nei precedenti commi 3 e 4 e sia fatta in forma scritta e accompagnata da copia del documento di identità.
8. La dichiarazione è sempre rettificabile attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione, nella quale devono essere espressamente indicati gli elementi ed i dati che si intende rettificare rispetto alla dichiarazione precedente. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni qualora ne ricorrano i presupposti.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni o di ogni altro atto abilitante l'esercizio di attività economiche, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
10. Qualora la dichiarazione di cessazione sia presentata oltre i termini di cui al comma 1, alla dichiarazione tardiva dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la data dell'avvenuta cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione. In mancanza di tale dimostrazione e qualora il Comune non possa desumere la data da altri dati, la cessazione si riterrà avvenuta alla data di presentazione della dichiarazione.
11. In caso di decesso o fallimento del soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione è a carico rispettivamente dell'erede e del curatore fallimentare.
12. In mancanza della dichiarazione di successione, la posizione è cessata comunque d'ufficio, nel caso vi sia un subentro dichiarato o accertato nel possesso, nell'occupazione o nella detenzione dei locali e delle aree e in ogni altro caso in cui il Comune disponga di dati certi in ordine all'avvenuta cessazione.

Art. 34. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 35. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, consentendo l'ordinaria liquidazione del tributo.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento Generale delle Entrate comunale.

Art. 36. Sanzioni e ravvedimento

- 1.** In caso di omesso o insufficiente versamento alle prescritte scadenze di quanto dovuto a titolo di tributo si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- 2.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
- 3.** In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4.** In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 5.** Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6.** Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
- 7.** In caso di ravvedimento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:
 - a)** a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (3%). La sanzione suddetta è ridotta ad un quindicesimo (0.2%) per ogni giorno di ritardo se il pagamento è eseguito entro i primi quattordici giorni dalla data prevista;
 - b)** a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c)** a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel

corso del quale è stata commessa la violazione (3,75%); a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine. (5%)

8. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o del maggior tributo, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 37. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate scadenti nei mesi di giugno, settembre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale approvato con Decreto 14/05/2013 dal MEF . Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito, anche di posta elettronica, segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

3. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno 30 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

4. In caso di emissione di atti di sollecito, le spese per la notifica sono poste a carico del contribuente.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, con l'applicazione della sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora.

6. Nell'anno 2013 la maggiorazione standard pari a 0,30 euro a metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.

Art. 38. Interessi

1. Gli interessi di mora, compresi quelli rivenienti dall'applicazione del comma 7 dell'art. 35, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 39. Sgravi e rimborsi

1. Lo sgravio o il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Se non diversamente richiesto dal contribuente e se risulta possibile, il Comune provvede ad effettuare il rimborso mediante compensazione sulla somme dovute dal medesimo contribuente a titolo di tributo per le annualità immediatamente successive.

Art. 40. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 41. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il ricorso Avverso il rifiuto tacito della restituzione di somme non dovute può essere proposto solo dopo il centoottantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti dal precedente articolo 38 e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
3. Si applica, secondo le modalità previste nello specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 42. Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento nel pagamento delle somme richieste negli avvisi di accertamento, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art. 43. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 44. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 45. Clausola di adeguamento e rinvio

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative nazionali e regolamentari disciplinanti la materia.

Art. 46. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 46. Disposizioni per l'anno 2013

1. Per le modalità di pagamento del tributo relativo all'anno 2013 si rimanda a quanto stabilito nella delibera del C.C. n. 30 del 29/04/2013.

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , con esclusione di camere d'aria e copertoni
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Allegato 2 - Utenze domestiche - Classificazione ed Indici per la determinazione della Parte fissa e di quella variabile.

In via provvisoria, finché non siano messi a punto, validamente sperimentate e rese operative tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze e laddove il servizio non consenta tale quantificazione, la tariffa viene determinata servendosi degli indici di produttività previsti dalle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Il coefficiente Kb per la determinazione della quota variabile viene stabilito annualmente con il provvedimento che determina la tariffa, nell'ambito del minimo e massimo previsto dalla tabella seguente:

QUOTA FISSA	
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (Tabella 1a DPR 158)
	SUD > 5.000 abitanti
1	0,81
2	0,94
3	1,02
4	1,09
5	1,10
6 o più	1,06

QUOTA VARIABILE		
Numero componenti del nucleo familiare	KB Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (Tabella 2 DPR 158)	
	SUD > 5.000 abitanti	
	minimo	massimo
1	0,6	1,00
2	1,4	1,80
3	1,8	2,30
4	2,2	3,00
5	2,9	3,60
6 o più	3,4	4,10

Allegato 3 - Utenze non domestiche - Classificazione ed indici per la determinazione della Parte fissa e di quella variabile.

In via provvisoria, finché non siano messi a punto, validamente sperimentate e rese operative tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze e laddove il servizio non consenta tale quantificazione, la tariffa viene determinata servendosi degli indici di produttività previsti dalle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

I coefficienti Kc e Kd per la determinazione della quota fissa e di quella variabile vengono stabiliti annualmente con il provvedimento che determina la tariffa, nell'ambito del minimo e massimo previsto dalla tabella seguente:

Codice DPR 158	CATEGORIA	Kc Coefficiente potenziale di produzione		Kd Coefficiente di produzione kg/mq annuo	
		SUD > 5.000 abitanti		SUD > 5.000 abitanti	
		minimo	massimo	minimo	massimo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,63	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,47	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,74	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,59	3,10	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,57	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,41	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,08	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	0,90	1,09	7,90	9,62
10	Ospedali	0,86	1,43	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,17	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	0,48	0,79	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,85	1,13	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,50	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,50	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,38	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,94	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,92	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	10,28	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	6,33	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	7,36	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,45	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	11,24	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	1,65	2,73	14,53	23,98
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,35	8,24	29,50	72,55
30	Discoteche, night club	0,77	1,91	6,80	16,80

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to Coluccia Fernando Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rodolfo Luceri

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **25.10.2013** per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Otranto, **25.10.2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rodolfo Luceri

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Otranto,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rodolfo Luceri

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **25.10.2013** Al **09.11.2013** Come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **19.10.2013**:
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Otranto , _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rodolfo Luceri